

Trasferimenti Consultazioni obbligatorie

CARLA DE LELLIS

È condotta antisindacale disattendere gli obblighi informativi a favore delle rappresentanze sindacali, previsti dal Ccnl per il passaggio dei lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda. Lo stabilisce la corte d'appello di Bologna nell'ordinanza di ieri che conferma la sentenza del tribunale di Forlì che aveva riconosciuto le ragioni della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani). La questione risale al 2015 e riguarda il trasferimento d'azienda tra Banca Romagna e Banca Sviluppo con passaggio dei lavoratori. L'operazione venne realizzata in deroga alle garanzie sancite dall'art. 2112 del codice civile, in forza di verbali di conciliazione stipulati con i singoli lavoratori, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 (norma che presuppone il rispetto delle procedure sindacali previste dal Ccnl). La Fabi, quindi, fa ricorso al tribunale lamentando una violazione degli obblighi informativi fissati dal Ccnl del settore credito cooperativo perché il trasferimento era stato deciso sulla base di un accordo stipulato solo con altre organizzazioni sindacali (escludendo la Fabi). L'accordo, non sottoscritto da Fabi, stabiliva, in particolare, il passaggio dei lavoratori all'azienda acquirente con taglio degli stipendi del 40%. Il tribunale dà ragione a Fabi e dichiara la condotta antisindacale. Fa quindi appello la Banca ma, ieri, la Corte d'appello di Bologna ha ribadito l'antisindacabilità della condotta «ordinando a Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito Spa la rimozione degli effetti con l'avvio della procedura informativa prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 47 legge 428/1990 e la pubblicazione del provvedimento sulle bacheche aziendali in luogo accessibile a tutti per la durata di un mese». Inoltre, la Banca è stata condannata al pagamento delle spese legali (5 mila euro). Per il resto la sentenza d'appello conferma quella del tribunale del 24 gennaio scorso. La Banca per lo Sviluppo, pertanto, dovrà riaprire le trattative sindacali sul passaggio dei lavoratori.

PROFESSIONI

Consulenti, tirocini top
Il 56% lavora a 6 mesi dalla fine dello stage

La forme di contratto attivata

Contratto a tempo determinato	11.571 (38,9%)
Contratto a tempo indeterminato	17.471 (56,9%)
Contratto a tempo parziale	1.314 (4,2%)
Contratto a tempo pieno	1.314 (4,2%)

SENTENZA
Trasferimenti Consultazioni obbligatorie

in Carla De Lellis

È condotta antisindacale disattendere gli obblighi informativi a favore delle rappresentanze sindacali, previsti dal Ccnl per il passaggio dei lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda. Lo stabilisce la corte d'appello di Bologna nell'ordinanza di ieri che conferma la sentenza del tribunale di Forlì che aveva riconosciuto le ragioni della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani).

L'APPello ALLE CASSE DI PREVIDENZA DI ZAMBRANO (RTP)

Una scuola di formazione per i professionisti tecnici

Architetti, più adempimenti e meno ricavi

Architetti (con altri lavoratori autonomi del settore) sottoposti da una prefettura a un'ispezione straordinaria, con conseguente sospensione delle attività professionali, per un periodo di sei mesi. Il provvedimento, emesso dal prefetto, è stato contestato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, che ha chiesto la revoca dell'ispezione straordinaria e la sospensione delle attività professionali. Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha chiesto la revoca dell'ispezione straordinaria e la sospensione delle attività professionali. Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha chiesto la revoca dell'ispezione straordinaria e la sospensione delle attività professionali.